

Autorità: Tribunale S.Maria Capua V. sez. I

Data: 10/06/2011

n.

Classificazioni: SOCIETÀ DI CAPITALI - Società a responsabilità limitata - - in genere

Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere

Il Tribunale di Santa Maria Capua Venere, Prima Sezione Civile, nella persona

dei Giudici

Dott.ssa Mara Rosaria PUPPO Presidente Relatore

Dott. Giovanni D'Onofrio Giudice

Dott. Fabio Provisier Giudice

riunito nella Camera di Consiglio del 24/05/11 ha emesso la seguente

Ordinanza

nel procedimento R.G. n. 2574/11. avente ad oggetto:
reclamo avverso ordinanza adottata il 06/04/11, dal Tribunale in
intestazione

sezione distaccata di Caserta e vertente

tra

E.F.S. quale socio della T srl con sede in C. rappr.to e dif. dall'avv.
C.L.

presso il quale selettivamente domicilia, giusto mandato in atti;
reclamante

contro

T. srl. in persona del l.r.p.t, quale reclamato rappr.to e dif. dall'avv.
D.S.

presso il quale selettivamente domicilia, giusto mandato in atti;
reclamato

Fatto

Motivi in fatto e diritto della decisione

In applicazione dell'art 132 comma 2 c.p.c. come integrato dalla legge n. 69/2009. di modifica del codice di procedura civile, si procederà, di seguito, alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sorvolando sull'esposizione dettagliata dei fatti e sulle richieste formulate dalle parti.

Trattasi di reclamo presentato da E.F.S. quale socio di minoranza della T.srl avverso l'ordinanza con la quale questo Tribunale sezione distaccata di Caserta dichiarava parzialmente cessala la materia del contendere con riguardo ai documenti depositati dalla società resistente nell'ambito del giudizio cautelare e, di seguito, dichiarava l'inammissibilità del ricorso ex art 700 c.p.c presentato ante causarci, pendendo tra le stesse parti giudizio di merito avente ad oggetto l'impugnazione del bilancio anno 2009, la cui citazione era stata notificata prima del ricorso cautelare.

Considerato che, parte ricorrente, al fine di giustificare la strumentalità dell'azionato art. 700 c.p.c., faceva riferimento alla necessità di conoscere ed estrarre copia della documentazione espressamente richiesta, al fine di azionare vittoriosamente l'indicato azione.

Non v'è dubbio che, a seguito delle modifiche apportate al codice di procedura civile dalla legge n. 80/2005. è venuto meno, o comunque si è di molto attenuato il nesso di strumentalità tra giudizio cautelare instaurato ed il futuro giudizio di merito, su cui essenzialmente si fonda la declaratoria d'inammissibilità del ricorso ex art 700 c.p.c. in oggetto, atteso che il legislatore del 2005 ha espressamente ammesso, nell'ambito di alcuni giudizi cautelari aventi funzione anticipatoria del giudizio di merito (tra cui i procedimenti d'urgenza, sequestro, denuncia di nuova opera e danno temuto) la possibilità, per il ricorrente vittorioso, di ritenersi soddisfatto dall'esecuzione del provvedimento cautelare senza dover intraprendere il giudizio di merito.

Ciò chiarito, non può riconoscersi carattere pregnante, ai fini della valutazione dell'ammissibilità del ricorso, al nesso strumentale tra il giudizio cautelare e quello di merito, soprattutto se si considera che, il primo ha per oggetto la possibilità di prendere visione ed estrarre copia di tutti i libri e documentazione afferenti alla gestione della società, mentre il secondo e quello di prendere può identificarsi con le molteplici azioni di responsabilità e tutela consentite al socio di minoranza che spaziano dall'impugnazione di bilancio, come esplicitato nel ricorso ex art 700 c.p.c., all'azione di revoca e responsabilità dell'amministratore sociale.

Ritiene il Collegio che la valutazione del Giudice di prime cure avrebbe dovuto essere più ampia, al riparo di formalismi ormai superati dal legislatore, provvedendo ad esaminare il merito del ricorso.

Pertanto ritiene opportuno provvedere il Collegio. Non v'è dubbio che sussista, nel caso in esame il fumus boni juris (peraltro non contestato dal resistente la cui difesa si concentra preteso difetto di ammissibilità del ricorso e del periculum in mora). Ne segue che, nell'ambito applicativo dell'art. 2476 com. 2 c.c., il socio di minoranza è titolare di un diritto potestativo di controllo, che si esplica nel potere di chiedere in visione i libri e tutta la documentazione afferenti la gestione della società, cui l'ente societario è soggetto senza alcun potere di sollevare contestazioni di sorta ad eccezione della pretesa assenza della titolarità del diritto (per la tipologia del diritto e l'interpretazione estensiva l'oggetto del diritto di visione ed estrarre copia vedi giurisprudenza di merito ex plurimis: Tribunale di Napoli ord. del 23/03/09, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ord. del 15/6/07. Tribunale di Biella 18/05/05. Tribunale di Civitavecchia ord. del 21/04/04).

Riconosciuto il diritto potestativo all'esibizione, segue che il periculum in mora s'identifica con l'ingiustificato procrastinarsi della possibilità del suo esercizio, poiché detto ritardo "lede direttamente il diritto di controllo (del socio) sull'amministrazione della società e l'esercizio dei poteri connessi, sia all'interno della società che attraverso azioni giudiziarie (impugnazione di bilancio, azione di responsabilità o di revoca avverso gli amministratori) (vedi diffusamente Tribunale di Pavia ord. del 01/10/07) e non può avere una connotazione esclusivamente patrimoniale, poiché il danno, come sopra indicato, una volta verificatosi risulta irreparabile, né il suo mancato esercizio può essere surrogato con l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., poiché esso ha carattere solo giudiziale ed assolutamente non esplorativo.

Il reclamo dev'essere dunque accolto con ordine alla T. srl, di esibire e consentire al socio di minoranza E.F.S. o dal medesimo espressamente delegati, nel luogo di cui detta documentazione è custodita e negli orari di lavoro della società medesima, di estrarre copia, a proprie spese, dei libri sociali obbligatori e di tutta la documentazione afferente la gestione societaria, come specificati nell'atto di reclamo dalla lettera a) alla lettera i) - pagg. 16-17, che dovranno essere allegate alla presente ordinanza.

Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico di parte reclamata e liquidate, per il giudizio cautelare ed il presente reclamo, in lire 1.800.00 (di cui ero 200,00 per spese. euro 600,00 per diritti ed euro 1.000,00 per onorari, oltre iva e cpa come per legge se documentale e non fiscalmente detraibili dai creditore).

Diritto

PQM

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona dei giudici in epigrafe indicati, riuniti in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da E.F.S. quale socio della T. srl, contro la società T. srl in persona del l.r.p.t., ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:

Accoglie il reclamo e per l'effetto in totale riforma dell'ordinanza del 06/04/11. adottata da questo Tribunale sezione distaccata di Caserta.

- ordina alla T. srl di esibire e consentire al socio di minoranza E.F.S. o dal medesimo espressamente delegati, nel luogo di in cui detta documentazione è custodita e negli orari di lavoro della società medesima, di estrarle copia, a proprie spese, dei libri sociali obbligatori e di tutta la documentazione afferente la gestione societaria, come specificati nell'atto di reclamo clic dovranno essere allegate alla presente ordinanza.

- Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico di parte reclamata e liquidate, per il giudizio cautelare ed il presente reclamo, in euro 1.800.00 (di cui 6 200,00 per spese, euro 600,00 per diritti ed euro 1.000,00 per onorari, oltre iva e epa come per legge se documentale e non fiscalmente detraibili dal creditore).

- Ordina alla Cancelleria di allegare, copia delle pagg. 16-17, dell'atto di reclamo, che faranno parte integrante della presente ordinanza.

Così deciso in Camera di Consiglio il 24/05/2011.

Note